



UNIONE DEI COMUNI DEL MAROSTICENSE

Marostica – Nove – Pianezze

Approvato con Delibera Consiliare n. 3 del 27/04/2012

**REGOLAMENTO PER L'UTILIZZAZIONE AGRONOMICA
DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO
E DELLE ACQUE REFLUE**

Criteria applicativi alla DGR 2495/2006

**Comuni non designati Zona Vulnerabile da Nitrati di Origine Agricola (ZNVN):
PIANEZZE**

**Comuni designati Zona Vulnerabile da Nitrati di Origine Agricola (ZVN):
MAROSTICA E NOVE**

INDICE

TITOLO I

ART. 1 – PREMESSA

TITOLO II

ART. 2 – FINALITA’.

ART. 3 – AMBITO DI APPLICAZIONE.

ART. 4 – INDIVIDUAZIONE AMBITO ZONALE PER IL TERRITORIO COMUNALE.

TITOLO III

ART. 5 – MODALITA’ DI UTILIZZAZIONE/DISTRIBUZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI ZOOTECNICI E DELLE ACQUE REFLUE.

ART. 6 – DETERMINAZIONE DELLA QUANTITA’ MASSIMA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO, DELLE ACQUE REFLUE CHE POSSONO ESSERE UTILIZZATI AGRONOMICAMENTE.

ART. 7 – LIMITI DI SPARGIMENTO DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO E DELLE ACQUE REFLUE E DEI CONCIMI MINERALI.

ART. 8 – ACCUMULO TEMPORANEO.

ART. 9 – ZONA DI TUTELA E DI RISPETTO.

ART. 10 – TRASPORTO DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO E DELLE ACQUE REFLUE.

TITOLO IV

ART. 11 – DIFFUSIONE.

ART. 12 – CONTROLLI E SANZIONI.

ART. 13 – ENTRATA IN VIGORE

TITOLO I

ART. 1 – PREMESSA

Il presente Regolamento detta, nel territorio dell'Unione, le norme riguardanti le modalità di svolgimento delle attività di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue provenienti da aziende agricole e zootecniche, in linea con quanto disposto dal DM 7 aprile 2006, così come recepito in ambito regionale dalla DGR 7 agosto 2006, n. 2495 e successive modifiche e integrazioni.

Il territorio dell'Unione è in parte in zona non vulnerabile ai nitrati di origine agricola ed in parte in parte in zona vulnerabile ai nitrati di origine agricola

Per quanto non contemplato dal presente Regolamento, si richiama l'obbligo del rispetto delle norme legislative e regolamentari dello Stato, della Regione, della Provincia e del Comune vigenti in materia.

Per quanto riguarda le definizioni si rimanda a quanto dettato dall'art. 2 della DGRV 2495/06.

TITOLO II

ART. 2 – FINALITA'

L'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue è finalizzata al recupero delle sostanze nutritive ed ammendanti contenute negli effluenti medesimi, al fine di garantire una migliore produttività del suolo, la tutela dei corpi idrici, la tutela dell'ambiente e del paesaggio.

ART. 3 – AMBITO DI APPLICAZIONE

Le presenti norme si applicano nelle zone agricole del territorio dell'Unione, dove per zona agricola si intende qualsiasi zona del territorio interessata da attività agricola, indipendentemente dalla destinazione urbanistica della medesima.

ART. 4 – INDIVIDUAZIONE AMBITO ZONALE PER IL TERRITORIO COMUNALE

Ai fini del presente Regolamento si fa riferimento all'intero territorio comunale dei Comuni aderenti all'Unione, escluse le zone comprese nella delimitazione del centro abitato, ai sensi del D. Lgs. 285/1992, Nuovo Codice della Strada. (vedasi eventuale cartografia allegata)

TITOLO III

ART. 5 – MODALITA' DI UTILIZZAZIONE/DISTRIBUZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI ZOOTECNICI E DELLE ACQUE REFLUE

5.1 Modalità generali

1. La scelta delle tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento deve tenere conto:
 - a) delle caratteristiche idrogeologiche, pedologiche, geomorfologiche e condizioni del suolo;
 - b) del tipo di effluente;
 - c) delle colture praticate e loro fase vegetativa.

2. Le quantità sono da distribuire e frazionare in base ai fabbisogni delle colture, al loro ritmo di assorbimento e alle precessioni colturali (avvicendamento delle colture).

3. Le tecniche di distribuzione devono, inoltre, assicurare:
 - a) il contenimento della formazione e diffusione, per deriva, di aerosol verso aree non interessate da attività agricola, comprese le abitazioni isolate e le vie pubbliche di traffico veicolare;
 - b) fatti salvi i casi di distribuzione in copertura o su prati stabili, l'effettiva incorporazione nel suolo dei liquami e loro assimilati simultaneamente allo spandimento, ovvero entro le 24 ore successive, al fine di ridurre le perdite di ammoniaca per volatilizzazione, il rischio di ruscellamento e la lisciviazione dell'azoto, nonché la formazione di odori sgradevoli;
 - c) la massima efficienza agronomica nell'utilizzazione degli elementi nutritivi;
 - d) l'uniformità di applicazione degli effluenti;
 - e) la prevenzione della percolazione dei nutrienti nei corpi idrici sotterranei.

4. In particolare, nei suoli soggetti a forte erosione (insieme delle azioni naturali che portano alla disgregazione e alla demolizione dei suoli), nel caso di utilizzazione agronomica degli effluenti al di fuori del periodo di durata della coltura principale, deve essere assicurata una copertura tramite vegetazione spontanea, colture intercalari o colture di copertura o, in alternativa, altre pratiche colturali atte a ridurre la lisciviazione dei nitrati come previsto dal CBPA (Codice di Buona Pratica Agricola, DM 19.04.1999).

5. Per ciò che concerne le tecniche di distribuzione a fini agronomici delle acque reflue si applicano le disposizioni elencate nel presente articolo.

5.2 Modalità specifiche

1. **Per i Comuni (Marostica e Nove) rientranti in zona vulnerabile da nitrati di origine agricola** oltre alle disposizioni elencate al punto 5.1, al fine di contenere le dispersioni di nutrienti nelle acque superficiali e profonde, le tecniche di distribuzione e le altre misure adottate devono assicurare:
 - a) l'elevata utilizzazione degli elementi nutritivi ottenibile con un insieme di buone pratiche che comprende la somministrazione dei fertilizzanti azotati il più vicino possibile al momento della loro utilizzazione, il frazionamento della dose con il ricorso a più applicazioni ripetute nell'anno ed il ricorso a mezzi di spandimento atti a minimizzare le emissioni di azoto in atmosfera;

- b) la corretta applicazione al suolo sia di concimi azotati e ammendanti organici di cui al D. Lgs. n. 217/06, sia di effluenti di allevamento, sia di acque reflue, conformemente a quanto riportato sul CBPA (Codice di Buona Pratica Agricola);
- c) lo spandimento del liquame con sistemi di erogazione a pressione tali da non determinare la polverizzazione del getto;
- d) la preclusione allo spandimento del letame, altri materiali assimilati, concimi azotati e ammendanti organici (D. Lgs 217/06) nel periodo compreso tra il 15 novembre al 15 febbraio;
- e) la preclusione allo spandimento di liquami, altri materiali assimilati e acque reflue dal 15 novembre al 15 febbraio nei terreni con prati, cereali autunno-invernali, colture ortive e colture arboree con inerbimento interfilare permanente; dal 1° novembre a fine febbraio nei terreni destinati ad altre colture;
- f) l'adozione di sistemi di avvicendamento delle colture nella gestione dell'uso del suolo conformemente alle disposizioni del CBPA (Codice di Buona Pratica Agricola).

2. Ai fini dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, al di fuori del periodo di durata del ciclo della coltura principale, devono essere garantite o una copertura dei suoli tramite colture intercalari, o colture di copertura, secondo le disposizioni contenute nel CBPA, oppure altre pratiche colturali atte a ridurre la lisciviazione dei nitrati, quali l'interramento di paglie e stocchi.

ART. 6 – DETERMINAZIONE DELLA QUANTITA' MASSIMA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO, DELLE ACQUE REFLUE CHE POSSONO ESSERE UTILIZZATI AGRONOMICAMENTE

E' ammessa l'utilizzazione, sul suolo ad uso agricolo, degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, con le modalità ed i limiti imposti dalla regolamentazione nazionale (DM 7.4.2006) e regionale (DGR n. 2495/06 e successive modifiche ed integrazioni), delle seguenti quantità massime:

- 1.** nei terreni ubicati in Comuni non designati zona vulnerabile da nitrati di origine agricola (es. Pianezze):
 - a) 340 Kg di azoto per ettaro e per anno (inteso come quantitativo medio aziendale) egli effluenti di allevamento. Tale quantitativo si ritiene comprensivo anche degli effluenti depositati dagli animali stessi quando sono tenuti al pascolo
 - b) dosi di acque reflue non superiori ad un terzo del fabbisogno irriguo delle colture., comunque nel limite massimo di apporti pari a 340 Kg/ha di azoto per anno. Tale quantitativo, nonché le epoche di distribuzione delle acque reflue, devono essere finalizzate a massimizzare l'efficienza dell'acqua e dell'azoto, in funzione del fabbisogno delle colture.

- 2.** nei terreni ubicati in comuni designati zona vulnerabile da nitrati di origine agricola (es. Marostica e Nove) :
 - a) 170 Kg di azoto per ettaro e per anno (inteso come quantitativo medio aziendale) degli effluenti di allevamento;
 - b) dosi di acque reflue non superiori ad un terzo del fabbisogno irriguo delle colture. Tale quantitativo, nonché le epoche di distribuzione delle acque reflue, devono essere finalizzate a massimizzare l'efficienza dell'acqua e dell'azoto, in funzione del fabbisogno delle colture, e comunque nei limiti di 170 kg di azoto per ettaro per anno.

ART. 7 – LIMITI DI SPARGIMENTO DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO E DELLE ACQUE REFLUE E DEI CONCIMI MINERALI

1. Così come riportato all'art. 22 della DGR n. 2495/2006, **l'utilizzo dei letami è vietato** nelle seguenti situazioni:
 - a) sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato;
 - b) nei boschi, ad esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell'allevamento allo stato brado;
 - c) nelle aree di cava, fatta eccezione per le medesime, ovvero per altre aree, qualora siano previsti interventi di recupero e ripristino ambientale, limitatamente alla ricostituzione dello strato attivo del suolo, e purché sia dimostrato che non esiste pericolo di inquinamento delle acque. Fanno eccezione altresì le aree suddette qualora recuperate all'esercizio dell'attività agricola;
 - d) nelle zone di tutela assoluta (D.Lgs n. 152/2006);
 - e) entro 5 metri di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua;
 - f) per le acque dei laghetti freatici, delle sorgenti, delle risorgive e dei fontanili entro 5 metri di distanza dall'inizio della sponda;
 - g) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi di d'acqua;
 - h) sui terreni interessati dalla distribuzione dei fanghi di depurazione e altri fanghi e residui non tossico e nocivi di cui sia comprovata l'utilità a fini agronomici, come previsto dalla DGR 9.8.2005, n. 2241.

2. **Nei Comuni ricadenti in zona vulnerabile da nitrati di origine agricola**, oltre a quanto riportato al comma 1., l'utilizzo agronomico del letame e dei materiali ad esso assimilati, nonché dei concimi azotati e ammendanti organici (D. Lgs. n. 217/06) è vietato:
 - a) entro 5 m di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali individuati come non significativi;
 - b) entro 10 m di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali significativi, così come individuati nel Piano di Tutela delle Acque (adottato dalla Regione del Veneto (DGR 4453 del 29.12.2004);
 - c) entro 25 m di distanza dall'inizio della sponda per le acque dei laghetti freatici, delle sorgenti, delle risorgive e dei fontanili, nonché dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971;
 - d) sui terreni gelati, saturi d'acqua o innevati e nelle 24 ore precedenti l'intervento irriguo, nel caso di irrigazione a scorrimento per i concimi non interrati;
 - e) su terreni con pendenza superiore al 15% e in concomitante assenza di copertura erbacea permanente, l'utilizzo dei letami e materiali assimilati, nonché dei concimi azotati e ammendanti organici di cui al D. Lgs. n. 217/06, fatte salve le zone sistemate con terrazzamenti. L'utilizzo di letame e materiali assimilati, nonché dei concimi azotati e ammendanti organici di cui al D. Lgs. n. 217/06, nei terreni con pendenze superiori al 15% e in concomitante totale assenza di copertura erbacea è consentito solo se incorporato entro 24 ore dalla distribuzione.

3. E' altresì vietato l'utilizzo dei letami in tutti i casi in cui il Sindaco o le autorità competenti provvedono ad emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive e diffuse per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici.

4. L'utilizzo di **liquami** e dei materiali ad essi assimilati, oltre che nei casi come sopra riportati, è vietato nelle seguenti situazioni e periodi:

- a) su terreni con pendenza media superiore al 10%, con riferimento ad un'area aziendale omogenea. Detta pendenza media può essere incrementata fino al 15%, solamente nel caso di spandimento a raso o a bassa pressione su prato o foraggiere, fatte salve le limitazioni di cui alla successiva lettera j);
- b) entro 10 metri dalle sponde dei corsi d'acqua;
- c) nei terreni di golena aperta, ovvero in aree di pertinenza fluviale, non separati funzionalmente dal corso d'acqua mediante un argine secondario;
- d) nelle zone calanchive, ed in presenza di doline, inghiottitoi, tenuto conto dalla relativa fascia di rispetto di almeno 10 m;
- e) per le acque dei laghetti freatici, sorgenti, risorgive e fontanili entro 10 metri di distanza dall'inizio della sponda;
- f) per una fascia di almeno 100 m dai centri abitati così come definiti nei PRG comunali e nei PAT ai sensi del D. Lgs. n. 285/92 (Nuovo codice della strada), per una fascia di 20 m dalle case sparse, nonché per una fascia di 5 m dalle strade statali e/o provinciali e/o comunali. Nel caso di distribuzione con interrimento diretto (iniezione nel terreno o distribuzione a bassa pressione e contemporanea incorporazione nel terreno), le suddette distanze vengono dimezzate;
- g) nei casi in cui i liquami possano venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano;
- h) in orticoltura, a coltura presente, nonché su colture da frutto, a meno che il sistema di distribuzione non consenta di salvaguardare integralmente la parte aerea delle piante;
- i) dopo l'impianto della coltura nelle aree adibite a parchi o giardini pubblici, campi da gioco, utilizzate per ricreazione o destinate in genere ad uso pubblico;
- j) su colture foraggiere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento;
- k) sui terreni interessati dalla distribuzione dei fanghi di depurazione e altri fanghi e residui non tossico e nocivi di cui sia comprovata l'utilità a fini agronomici, come previsto dalla DGR 9.8.2005, n. 2241.

5. L'utilizzo dei liquami è comunque vietato nel periodo compreso tra il 15 dicembre e il 15 febbraio.

6. Nei soli comuni ricadenti in zona vulnerabile da nitrati di origine agricola l'utilizzo di liquami e dei materiali ad essi assimilati è inoltre vietato:

- b) almeno entro 30 m di distanza dall'inizio della sponda per le acque dei laghetti freatici, delle sorgenti, delle risorgive e dei fontanili, nonché dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971.
- c) sui terreni con pendenza media, riferita ad un'area aziendale omogenea, superiore al 10%, che può essere incrementata fino al 15%, in presenza di prati permanenti e tramite distribuzioni a raso o a bassa pressione, e sulla base delle migliori tecniche di spandimento riportate nel CBPA e nel rispetto di altre eventuali prescrizioni della Giunta regionale volte ad evitare il ruscellamento e l'erosione, tra le quali le seguenti:
 - c1) dosi di liquami frazionate in più applicazioni;
 - c2) iniezione diretta nel suolo o spandimento superficiale a bassa pressione con interrimento entro le 12 ore sui seminativi in prearatura;
 - c3) iniezione diretta, ove tecnicamente possibile, o spandimento a raso sulle colture prative;
 - c4) spandimento a raso in bande o superficiale a bassa pressione in copertura su colture.

7. E' altresì vietato l'utilizzo dei liquami in tutti i casi in cui il Sindaco o le autorità competenti provvedono ad emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla

prevenzione di malattie infettive e diffuse per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici.

ART. 8 – ACCUMULO TEMPORANEO

1. Gli allevamenti zootecnici che producono reflui, sia palabili che non palabili, devono essere dotati di contenitori di stoccaggio realizzati ed adeguati in conformità a quanto disposto dalla DGR 7.8.2006, n. 2495.
2. L'accumulo non è ammesso a distanza inferiore a:
 - a) 5 metri dalle scoline;
 - b) 20 m dalle abitazioni sparse;
 - c) 100 m dal limite dei centri abitati;
 - d) 5 m dalle strade statali e/o provinciali e/o comunali;
 - e) 20 m dai corpi idrici;
 - f) 30 m dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;
 - g) 40 m dalle sponde dei laghetti freatici, delle sorgenti, delle risorgive e dei fontanili, nonché delle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971.
3. L'accumulo temporaneo, così come stabilito dall'art. 25 della DGR n. 2495/06, è ammesso su suolo agricolo solo dopo uno stoccaggio di almeno 90 giorni e per un periodo non superiore a 30 giorni, alle seguenti condizioni:
 - a) il terreno su cui viene depositato il materiale deve essere impermeabilizzato con l'impiego di teloni di spessore adeguato ad impedirne rotture e fessurazioni durante tutta la durata dell'accumulo temporaneo. In alternativa, ad esclusione delle deiezioni di avicunicoli, al fine di assicurare una idonea impermeabilizzazione del suolo, il terreno su cui viene depositato il materiale deve presentare un contenuto di scheletro inferiore al 20%. Deve altresì essere eseguita, con analogo telo impermeabile, anche una copertura della massa per la protezione del cumulo dall'infiltrazione di acque meteoriche;
 - b) l'altezza media del cumulo deve essere inferiore ai 2 metri;
 - c) la superficie occupata dal cumulo non può superare i 60 m², in modo da essere funzionale alla distribuzione su un'area di pertinenza non inferiore a 5 ha.
4. Nel formare l'accumulo, al fine di non generare liquidi di sgrondo, devono essere adottate le misure necessarie ad effettuare il drenaggio completo del percolato prima del trasferimento in campo ed evitare infiltrazioni di acque meteoriche.

ART. 9 – ZONA DI TUTELA E DI RISPETTO

1. Al fine di mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque superficiali e sotterranee, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 94 del d.lgs. n. 152/2006, concernenti la "disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano" e dall'art. 16 del Piano della Tutela delle acque della Regione Veneto, sono individuate le aree di rispetto dei pozzi e delle sorgenti di prelievo ad uso idropotabile nella cartografia comunale dei rispettivi P.A.T. come successivamente aggiornata tenendo conto delle autorizzazioni rilasciate dall'Ente preposto.
2. Nella zona di rispetto è vietato lo svolgimento delle attività riportate al comma 4 dell'art. 94 del D.Lgs. n. 152/2006, tra cui lo spandimento di liquami e letami, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che

tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche.

3. Salvo una diversa individuazione da parte della Regione Veneto, si assume che la zona di rispetto abbia un'estensione di 200 metri di raggio dal punto di captazione o di derivazione. 1)

ART. 10 – TRASPORTO DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO E DELLE ACQUE REFLUE

1. Il soggetto che effettua il trasporto degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, al di fuori della viabilità aziendale, deve avere a bordo del mezzo un documento contenente almeno le informazioni previste dall'art. 19 della DGR n. 2495/06 e successive modifiche e integrazioni.
2. La documentazione di cui al comma 1 deve essere conservata in azienda per un periodo di 3 anni dalla data di compilazione del documento di accompagnamento.

TITOLO IV

ART. 11 – DIFFUSIONE DELL'INFORMAZIONE

L'Unione dei Comuni del Marosticense e le singole Amministrazioni Comunali dispongono la trasmissione di copie del presente regolamento alle associazioni di categoria interessate, provvedendo contestualmente alla pubblicazione all'Albo on line per un periodo di 30 giorni dalla approvazione e nelle apposite sezioni dei siti web dell'Unione e dei Comuni. E' data facoltà ad ogni Amministrazione Comunale di pubblicizzare i contenuti del presente Regolamento in altre forme ritenute opportune.

ART. 12 – CONTROLLI E SANZIONI

1. Per l'inosservanza delle norme di cui al presente Regolamento, fatte salve le sanzioni penali previste dalle disposizioni vigenti in materia, si procederà da parte degli organi di vigilanza con l'applicazione delle sanzioni amministrative da € 25,00 a € 500,00 secondo quanto disposto dall'articolo 7 bis del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
2. Successivamente all'approvazione del presente regolamento, con Delibera di Giunta dell'Unione dei Comuni del Marosticense, gli importi edittali indicati al primo comma da cui derivare la somma dovuta per la violazione, possono essere rideterminati in misura diversa in relazione alle tipologie di violazione. Vanno comunque rispettati i limiti edittali minimo e massimo sanciti dall'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000- TUEL (art. 16 L. 689). Sempre con deliberazione di Giunta dell'Unione detti importi possono essere periodicamente aggiornati.

ART. 13 – ENTRATA IN VIGORE - ABROGAZIONI

1. Al fine di ottemperare alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia ambientale, igienico-sanitaria, di igiene e benessere degli animali, l'Unione dei Comuni del Marosticense si obbliga di adottare eventuali provvedimenti in materia di igiene ambientale, comprensivi di norme concernenti l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, nel rispetto dei criteri stabiliti dal presente regolamento. Inoltre, l'Unione dei Comuni del Marosticense si impegna a dare tempestiva comunicazione dei provvedimenti adottati alla Regione del Veneto – Direzione Agroambiente e Servizi per l'agricoltura e ad ARPAV – Servizio Osservatorio suolo e rifiuti.
2. Il presente regolamento, la cui entrata in vigore avverrà tramite pubblicazione all'Albo Pretorio, abroga gli articoli 51 e 52 del Regolamento di Polizia Rurale (Del. Con. N. 7 del 26.04.04) nonché tutte le norme regolamentari, le ordinanze e le consuetudini, riguardanti le materie contemplate, che contrastino con il regolamento stesso.
3. Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo all'intervenuta esecutività della deliberazione con cui è stato approvato dal Consiglio Comunale.

1) Relativamente agli spargimenti il presente regolamento è norma speciale e viene applicato dai tre comuni in sostituzione delle prescrizioni di NTA relativamente ai casi di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento.